

## **Le novità introdotte dalla c.d. «riforma Cartabia»**

Le principali modifiche al libro I del codice  
di procedura penale

*«Soggetti»*

“ART. 24 - BIS C.P.P.  
RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE  
DI CASSAZIONE PER LA DECISIONE  
SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO”

## Cosa cambia?

### Nuovo art. 24-bis co. 1 c.p.p.:

#### **L'art. 24-bis c.p.p. introduce il nuovo rinvio pregiudiziale alla Cassazione sulla questione di incompetenza per territorio**

*«Prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche d'ufficio, alla Corte di Cassazione. Entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di Cassazione la questione la competenza per territorio riproposta ai sensi dell'art. 21, comma 2.»*

- ✦ Prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, subito dopo aver compiuto l'accertamento della costituzione delle parti, il giudice può rimettere la questione sulla competenza per territorio alla Corte di Cassazione.
- ✦ Il giudice può rimettere la questione *d'ufficio* o *su istanza di parte*.
- ✦ In ogni caso il giudice *può* e non deve rimettere la questione alla Corte di Cassazione.

## **Com'era prima:**

**Sulla questione di incompetenza per territorio la Cassazione poteva intervenire solo nel grado finale del processo (ricorso ordinario), salvo il caso di risoluzione di conflitti di competenza ex artt. 28 c.p.p. ss.**

## **Nota Bene:**

**la rimessione alla Corte di Cassazione è prevista solo prima della conclusione dell'udienza preliminare ed entro il termine di cui all'art. 491, comma 1 c.p.p.**

- ✦ Il potere del giudice di rimettere la questione alla Corte di Cassazione è previsto solo in sede di udienza preliminare, prima della sua conclusione, e in primo grado, subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti – in mancanza di udienza preliminare ovvero a condizione che la questione fosse già stata proposta in udienza preliminare e la parte avesse richiesto la remissione alla Corte di Cassazione (cfr. *infra*).
- ✦ Un potere analogo non è previsto in altri momenti procedurali – ad esempio se la questione è riproposta con i motivi d'appello, la Corte d'Appello non può rimettere la questione alla Corte di Cassazione. In

fase di indagini preliminari, inoltre, rimane ferma la disposizione di cui all'art. 54-*quater* c.p.p. «*Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero*».

- ✦ La competenza territoriale individuata dalla Corte di Cassazione rimane cristallizzata, salva l'applicabilità dell'art. 25 c.p.p., rubricato «*Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza*», che dispone: «*La decisione della corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che **risultino nuovi fatti** che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore*».

## Come decide il giudice?

**Cfr. Corte di Cassazione, sez. I, sent. n. 20612, 12 aprile 2023**

- ✦ Il nuovo procedimento ex art. 24-*bis* c.p.p. si differenzia dalla risoluzione dei conflitti ex art. 30 c.p.p. perché solo nel primo caso il giudice esercita un potere discrezionale, potendo decidere se

rimettere o meno la questione alla Corte di Cassazione; nel secondo caso, invece, il giudice deve trasmettere immediatamente gli atti alla Corte di Cassazione (quando sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persone).

- ◆ Nei casi in cui il giudice sia sollecitato ex art. 24-*bis* c.p.p. il giudice deve rimettere la questione solo «**quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente**», sempre che non ritenga manifestamente infondate le eccezioni difensive, poiché la *ratio* della norma è quella di «evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale». Viceversa, se il giudice si ritiene incompetente, deve pronunciare sentenza di incompetenza.

- ◆ Il provvedimento, alla luce dell'art. 125 c.p.p., **deve essere motivato; pena l'inammissibilità del ricorso.**



## Nuovo art. 24-bis co. 6 c.p.p.:

**Se la parte non chiede la rimessione alla Corte di Cassazione, non può riproporre l'eccezione**

*“La parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di Cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento.”*

- ✦ Quando la parte ha eccepito l'incompetenza per territorio, *chiedendo* la rimessione della questione alla Corte di Cassazione, se il giudice non ha optato per il rinvio pregiudiziale e ha ritenuto la proprio competenza, la parte **può riproporre** l'eccezione nel corso del procedimento e quindi, a norma dell'art. 21, co. 2 c.p.p., entro il termine previsto dall'art. 491, co. 1 c.p.p.
- ✦ Quando la parte ha eccepito l'incompetenza per territorio, *senza chiedere* la rimessione della questione alla Corte di Cassazione, la parte **non può riproporre** l'eccezione nel corso del procedimento.
- ✦ In ogni caso la parte **può impugnare la sentenza** eccependo il difetto di competenza, poiché anche dopo la riforma Cartabia è rimasta inalterata la disposizione di cui all'art. 24 c.p.p., rubricato «*Decisioni del giudice di appello sulla competenza*», per cui «*Il*

*giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente [ossia al pubblico ministero presso quest'ultimo, giusta sent. Corte Cost. n. 214 del 5 maggio 1993 e n. 70 del 15 marzo 1996] quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'articolo 23, comma 1, ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'articolo 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello».*

## **Il nuovo procedimento di rinvio pregiudiziale**

**Il giudice trasmette gli atti *necessari* alla Corte di Cassazione, non può riproporre l'eccezione**

Nuovo art. 24-bis, co. 2 c.p.p. : *“Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di Cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l'indicazione delle parti e dei difensori.”*

- ✦ Il giudice trasmette alla Corte di Cassazione solo gli atti *necessari* alla risoluzione della questione.
- ✦ Sulla selezione degli atti *necessari* è quindi necessario che si instauri un contraddittorio tra le parti.
- ✦ Nota bene: non è previsto un potere istruttorio analogo a quello previsto dall'art. 32 c.p.p. per la risoluzione dei conflitti di competenza, per cui «*La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari*».
- ✦ Da ciò dovrebbe derivare l'impossibilità di produrre documentazione ulteriore rispetto a quella trasmessa dal giudice.

**La Corte di Cassazione decide in camera di consiglio «partecipata» e, se dichiara l'incompetenza, restituisce gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente**

Nuovo art. 24-bis co. 3 c.p.p.: “*La Corte di Cassazione decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127 e, se dichiara l'incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.*”



- ✦ Il procedimento è regolato ai sensi dell'art. 127 c.p.p., per cui deve essere assicurato alle parti il diritto di intervenire.
- ✦ Gli atti vengono restituiti al pubblico ministero presso il giudice competente.
- ✦ In questo senso, il legislatore si è allineato a Corte Costituzionale, sent. n. 70 del 1996, con cui era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, co. 1, c.p.p. con l'effetto di estendere a tale ipotesi l'obbligo di trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

**In ogni caso, la Corte comunica l'estratto della sentenza a tutti i soggetti interessati**

Nuovo art. 24-bis co. 4 c.p.p.: *“L'estratto della sentenza è **immediatamente** comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonché al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.”*

**Dal momento in cui l'estratto della sentenza viene comunicato al giudice competente, decorre il termine di venti giorni per provvedere sulle misure cautelari disposte dal giudice territorialmente incompetente**

Nuovo art. 24-bis co. 5 c.p.p.: *“Il termine previsto dall'articolo 27 decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 4.”*

Ai sensi dell'art. 27 c.p.p., rubricato «*Misure cautelari disposte dal giudice incompetente*», «*Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto **se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti**, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321*»

- ◆ Nota bene: il ricorso pregiudiziale non sospende i termini di durata massima della custodia cautelare.

IMI

AVVOCATI

---